


COPIA



COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 44
in data 27-09-2012
Pubblicata il 10-10-2012
Immediatamente eseguibile

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: **Modifica "Regolamento Comunale per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU)**

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	BACCINI ALBERTO		P
2	DEL PRETE LORI		P
3	FANUCCHI FRANCO		P
4	FORNACIARI ANGELO		P
5	FORNACIARI LEONARDO		P
6	MENCHETTI ROBERTA		P
7	RIMANTI FABRIZIA		P
8	SALSINI SIMONE		P
9	GIANNONI RICCARDO		P
10	MARCHETTI DANIELE GIUSEPPE		P
11	PICCHI STEFANO		P
		11	0

Presiede il Sig. DEL PRETE LORI nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. PIER LUIGI ACERBI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

FANUCCHI FRANCO

MENCHETTI ROBERTA

MARCHETTI DANIELE GIUSEPPE

LA SEDUTA E' Pubblica

COMUNE DI PORCARI

(Provincia di Lucca)

E' presente l'assessore esterno Solimando Sandro.

OGGETTO: APPROVAZIONE modifiche al Regolamento comunale per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria "IMU".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Richiamato l'articolo n. 52 del Decreto Legislativo 15.02.1997, n.446 che dispone: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*"

Dato atto che l' art. 14, comma 6 , del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'i articolo n.52 del citato decreto legislativo n. 446/97 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2012, con la quale in virtù della facoltà suddetta è stato approvato il "Regolamento per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria "IMU";

Visto l' art.4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito , con modificazioni , dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha apportato significative modifiche alla disciplina dell' IMU, andando a modificare sia gli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, sia l' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Atteso che, a seguito della trasmissione al Ministero dell' Economia e delle Finanze del Regolamento IMU., così come approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale suddetta, sono pervenute osservazioni in merito ad alcuni articoli , che rendono necessarie alcune modifiche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l' esercizio finanziario 2012:

Visto l' art. 13, comma 12 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, comma inserito dall' art. 4, comma 5, lett. i), del D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale consente ai comuni di modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati IMU aggiornati ed in deroga a quanto disposto dall' art. 172, comma 1, lett. e) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e all' articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto opportuno avvalersi della appena descritta deroga ai tempi per l' esercizio della facoltà regolamentare, che consente di integrare la vigente normativa e di recepire le osservazioni presentate dal Ministero, apportando al Regolamento IMU le seguenti proposte di modifica:

- all' art. 1 **“Oggetto del Regolamento”**: viene tolto il riferimento all' art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto a seguito delle modifiche apportate dall' art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, tale articolo non è più richiamato nella normativa che disciplina l' IMU; L'articolo 1, assumerà, pertanto, per effetto della modifica suddetta, la forma riportata nell' **Allegato A)**;
- all' art. 2 **“Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili”**: abrogazione della lettera b) del comma 1 dove era previsto che di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l' unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che trasferiscono la residenza presso un familiare, a condizione che non risulti locata. Tale assimilazione non può essere disposta, in quanto l' art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, espressamente richiamato dal' art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 si riferisce esclusivamente alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e non anche all' ipotesi in cui la residenza venga fissata presso un parente o affine; L'articolo 2, assumerà, pertanto, per effetto della modifica suddetta, la forma riportata nell' **Allegato A)**;
- all' art. 4 **“Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli”** . L' articolo viene riformulato togliendo la limitazione del beneficio previsto alle sole persone fisiche e facendo invece riferimento alla nozione di imprenditore agricolo professionale disciplinata dal D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99. e togliendo la limitazione con cui si riservava l' agevolazione in questione al solo coltivatore diretto, in caso di comproprietari. L'articolo 4, assumerà, pertanto, per effetto della modifica suddetta, la forma riportata nell' **Allegato A)**;
- all' art. 5 **“Immobili utilizzati dagli enti non commerciali”** : viene modificato nella parte in cui si limita l' applicazione dell' esenzione di cui all' art.7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n.504 del 1992 ai soli fabbricati, non avendo il Comune la facoltà di restringere in tal senso il campo di applicazione dell' esenzione. Facoltà che era prevista in materia di ICI dall' art. 59, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 446/97 e non è stata richiamata dalle norme relative all' IMU; L'articolo 5, assumerà, pertanto, per effetto della modifica suddetta, la forma riportata nell' **Allegato A)**;

- all' art. 8 **“Differimento dei termini per i versamenti”**: Abrogazione dell' articolo dato che il regolamento comunale non può legittimamente stabilire il differimento del termine di pagamento dell' IMU, nè attribuire il relativo potere alla Giunta, in quanto tale facoltà era prevista dall' art.59, comma 1, lettera o), del sopra citato D.Lgs. n.446/97 e non è stata riproposta nell' ambito della normativa concernente il nuovo tributo

Ritenute le proposte di modifica meritevole di approvazione;

Visto il nuovo testo del regolamento comunale per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria “IMU, che si propone in allegato alla presente deliberazione, formandone parte integrante (**Allegato B**);

Preso Atto che la proposta di regolamento in oggetto è stata esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare Regolamenti nella seduta del 26.09.2012;

Considerato che a decorrere dall' anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico, pubblicazione che sostituisce l' avviso in Gazzetta Ufficiale;

Visto il comma 16 dell' articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, così come modificato dall' art.27, comma 8 della legge 448/2001 che dispone in ordine alla efficacia retroattiva dei regolamenti, anche se approvati dopo il 1' gennaio, purché entro il termine previsto per l' approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell' 11 agosto 2012, che dispone il differimento dei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 al 31 ottobre 2012;

Visto il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica del presente atto dal responsabile del servizio finanziario e tributi, ai sensi dell'articolo n. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale in ordine al rispetto delle normative poste a base del presente atto, come da espressa richiesta ai sensi dalla nota del Sindaco del 3.10.2007, protocollo n. 15111;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

CON VOTI n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, e n. 0 astenuti, resi e riscontrati nei modi di legge;

DELIBERA:

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, gli articoli del Regolamento I.M.U. di seguito indicati, recependo, pertanto, le osservazioni presentate dal Ministero dell' Economia e delle Finanze:
 - all' art. 1 **“Oggetto del Regolamento”**: viene tolto il riferimento all' art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto a seguito delle modifiche apportate dall' art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito , con modificazioni , dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, tale articolo non è più richiamato nella normativa che disciplina l' IMU; L'articolo 1, assumerà, pertanto, per effetto della modifica suddetta, la forma riportata nell' **Allegato A)**;
 - all' art. 2 **“Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili”**: abrogazione della lettera b) del comma 1 dove era previsto che di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l' unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che trasferiscono la residenza presso un familiare, a condizione che non risulti locata. Tale assimilazione non può essere disposta, in quanto l' art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, espressamente richiamato dal' art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 si riferisce esclusivamente alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e non anche all'ipotesi in cui la residenza venga fissata presso un parente o affine; L'articolo 2, assumerà, pertanto, per effetto della modifica suddetta, la forma riportata nell' **Allegato A)**;
 - all' art. 4 **“Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli”** . L' articolo viene riformulato togliendo la limitazione del beneficio previsto alle sole persone fisiche e facendo invece riferimento alla nozione di imprenditore agricolo professionale disciplinata dal D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99. e togliendo la limitazione con cui si riservava l' agevolazione in questione al solo coltivatore diretto, in caso di comproprietari. L' articolo 4, assumerà, pertanto, per effetto della modifica suddetta, la forma riportata nell' **Allegato A)**;
 - all' art. 5 **“Immobili utilizzati dagli enti non commerciali”** : viene modificato nella parte in cui si limita l' applicazione dell' esenzione di cui all' art.7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n.504 del 1992 ai soli fabbricati, non avendo il Comune la facoltà di restringere in tal senso il campo di applicazione dell' esenzione. Facoltà che era prevista in materia di ICI dall' art. 59, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 446/97 e non è stata richiamata dalle norme relative all' IMU; L'articolo 5, assumerà, pertanto, per effetto della modifica suddetta, la forma riportata nell' **Allegato A)**;
 - all' art. 8 **“Differimento dei termini per i versamenti”**: Abrogazione dell' articolo dato che il regolamento comunale non può legittimamente stabilire il differimento del termine di pagamento dell' IMU, nè attribuire il relativo potere alla Giunta, in quanto tale facoltà era

prevista dall' art.59, comma 1, lettera o), del sopra citato D.Lgs. n.446/97 e non è stata riproposta nell' ambito della normativa concernente il nuovo tributo

- 3) Dare atto che per effetto delle modifiche introdotte il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, assume la forma di cui all'**allegato B)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) Dare atto che il presente Regolamento , nella forma di cui all' **allegato B)**, anche se modificato successivamente all' inizio dell' esercizio, per effetto di quanto disposto dall' art. 13, comma 12 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha effetto dal 1' gennaio 2012;
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione con l' allegato regolamento al Ministero dell' Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato A)

Testo Vigente <i>(le abrogazioni sono in grassetto-barrato)</i>	Testo Modificato
<p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di PORCARI , di cui all'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi e regolamenti vigenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto del Regolamento</p> <p>3. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dagli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di PORCARI , di cui all'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.</p> <p>4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi e regolamenti vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili.</p> <p>1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:</p> <p>a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p> <p>b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani non autosufficienti o disabili che trasferiscono in modo permanente la residenza presso un familiare, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili.</p> <p>1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:</p> <p>a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la funzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.</p> <p>2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area edificabile, rapportata alla propria quota di possesso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</p> <p>1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola;</p> <p>2. Nell' ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l' agevolazione di cui al comma precedente si applica a tutti i comproprietari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Immobili utilizzati dagli enti non commerciali</p> <p>1. L' esenzione prevista dall' art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche appartenenti a titolo di proprietà o di altro diritto reale all' ente non commerciale utilizzatore.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Immobili utilizzati dagli enti non commerciali</p> <p>1. L' esenzione prevista dall' art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti gli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche appartenenti a titolo di proprietà o di altro diritto reale all' ente non commerciale utilizzatore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Differimento dei termini per i versamenti</p> <p>1. Con deliberazione della Giunta Comunale, può essere adottato un provvedimento motivato di differimento e rateizzazione, senza interessi, del pagamento dell'IMU nel caso si verificano le seguenti situazioni:</p> <p>a) differimento e rateizzazione del pagamento di una rata dell'IMU in scadenza in caso di calamità naturali dichiarate con decreto</p>	

governativo:

~~b) differimento e rateizzazione del pagamento dell'IMU in scadenza per coloro che abbiano subito dei gravi danni del fenomeno della subsidenza, certificati dall'ufficio tecnico comunale.~~



Comune di Porcari

Prov. di Lucca

ALLEGATO B)

***Regolamento per la disciplina della
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)***

Approvato con delibera del C.C. n. 9 del 29/03/2012
Modificato con delibera del C.C n. _____ del 27/09/2012

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili.
- Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 4 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 5 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 6 – Abitazioni locate
- Art. 7 – Versamenti
- Art. 8 – Attività di accertamento
- Art. 9 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 10 –Attività di controllo e interessi moratori
- Art. 11– Incentivi per l’attività di controllo
- Art. 12 –Rimborsi e Compensazione
- Art. 13 –Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

5. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dagli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di PORCARI, di cui all'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 2
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili.

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza versata a tale titolo.

Art. 4
Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

3. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
4. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al comma precedente si applica a tutti i comproprietari.

Art. 5
Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti gli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche appartenenti a titolo di proprietà o di altro diritto reale all'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6

Abitazioni locatate

Il Comune prevede le seguenti due fattispecie di abitazioni locatate per le quali ha facoltà di determinare con delibera annuale adottata nei termini e nei modi di legge aliquote ridotte, anche differenti tra loro:

- abitazione locata, dal soggetto passivo d'imposta, con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede ;
- abitazione locata, dal soggetto passivo d'imposta con affitto agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede.

Art. 7

Versamenti

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2,07 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'IMU relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e a condizione che venga fatta comunicazione all'ente impositore.

Art. 8

Attività di Accertamento

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, si rinvia all'apposito regolamento che ne disciplina l'applicazione.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 16,53.

Art. 9

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 10

Attività di controllo ed interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11

Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate più sanzioni ed interessi, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Finanziario e Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 12

Rimborsi e Compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita all'art. 11, comma 1 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il Provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Per motivi di economicità non si procede a rimborsi di imposta di entità non superiore ad € 16,53.
5. Le somme da rimborsare su richiesta del contribuente, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

C O M U N E D I P O R C A R I
(*Provincia di Lucca*)

OGGETTO: Modifica "Regolamento Comunale per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU)

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Rag.. GIULIANA LERA

RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto l'art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 21-09-2012

**Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E
TRIBUTI
(F.to Rag. GIULIANA LERA)**

C O M U N E D I P O R C A R I
(*Provincia di Lucca*)

OGGETTO: Modifica "Regolamento Comunale per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU)

PARERE EX nota del Sindaco del 03.10.2007 prot. n. 15111

Il sottoscritto Dott. PIER LUIGI ACERBI

SEGRETARIO GENERALE

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267;

ESPRIME

VALUTAZIONE POSITIVA sul rispetto delle normative poste a base della proposta medesima.

Porcari, li 24-09-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(**F.to Dott. PIER LUIGI ACERBI**)

Firmato sull'originale dal Presidente e dal **SECRETARIO GENERALE**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 10-10-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari li, 10-10-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PIER LUIGI ACERBI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari li, 26-10-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PIER LUIGI ACERBI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n°267

Porcari li, 27-09-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PIER LUIGI ACERBI

Copia, per l'esecuzione a:

Area Funzionale Amministrativo/Contabile

Servizio AA.GG.LL.AA	<input type="checkbox"/>
Servizio Demografia e Cimiteri	<input type="checkbox"/>
Servizio Interventi alle Persone	<input type="checkbox"/>
Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura	<input type="checkbox"/>
Servizio Gestione Finanziaria	<input type="checkbox"/>
Servizio Tributi	<input type="checkbox"/>

Area Funzionale Tecnica

Servizio Pianificazione Territoriale	<input type="checkbox"/>
Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo	<input type="checkbox"/>
Servizio Controlli Ambientali	<input type="checkbox"/>

Servizio Polizia Municipale